

**OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE:  
GLI ADEGUAMENTI PUMA  
(bozza)**

agosto 2023

COOPERAZIONE PUMA

## INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	3
1. <i>PROGRAMMA DI EMISSIONE E RUOLO DELLA BANCA</i> .....	5
2. <i>ATTIVITÀ AMMISSIBILI</i> .....	6
3. <i>PASSIVITÀ</i> .....	9
4. <i>IL REQUISITO DI LIQUIDITÀ</i> .....	10
5. <i>PRECISAZIONI SULLA TABELLA TITOLI</i> .....	16
6. <i>ULTERIORI MODIFICHE</i> .....	17

## PREMESSA

La Direttiva (UE) 2019/2162 (*Covered Bond Directive* - CBD) e il Regolamento (UE) 2019/2160 (*Covered Bond Regulation* - CBR), che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013, hanno introdotto un quadro regolamentare armonizzato per i *covered bond* emessi dalle banche europee. L'attuazione della nuova disciplina europea in materia di *covered bond* nell'ordinamento nazionale è stata realizzata mediante l'adozione del Decreto legislativo n. 190 del 5 novembre 2021, che ha apportato delle modifiche rilevanti alla Legge 130/1999 prevedendo un nuovo Titolo I-bis dedicato esclusivamente alle obbligazioni bancarie garantite (OBG). Le nuove norme, tra l'altro, attribuiscono alla Banca d'Italia il compito di definire con le proprie disposizioni alcuni aspetti applicativi della disciplina. Con il 42° aggiornamento della Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" della Banca d'Italia, emanato il 30 marzo 2023, si è data attuazione a tale previsione.

Il 21 luglio la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica il 17° aggiornamento della Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e il 77° aggiornamento della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", che introducono una nuova segnalazione in materia di obbligazioni bancarie garantite (base informativa CV). Le nuove disposizioni hanno ad oggetto le informazioni sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite<sup>1</sup>, in particolare:

- la composizione del patrimonio separato;

---

<sup>1</sup> Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi della nuova normativa hanno il marchio "obbligazione garantita europea" oppure, se soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, il marchio "obbligazione garantita europea (premium)". Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi della normativa precedente possono invece essere commercializzate come "obbligazione garantita".

- le passività;
- gli interessi, i proventi e i costi;
- il calcolo dei coefficienti di copertura;
- il requisito di liquidità;
- altre informazioni.

I destinatari delle nuove richieste informative sono:

- le banche italiane che sono state autorizzate dalla Banca d'Italia all'avvio di nuovi programmi di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 3 "Obbligazioni bancarie garantite";
- le banche italiane che hanno emesso obbligazioni bancarie garantite successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, ma a valere su programmi in essere alla medesima data, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 3, sezione VII "Disposizioni transitorie"<sup>2</sup>.

Le segnalazioni devono essere prodotte su base trimestrale<sup>3</sup>, a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023 e con termini di inoltro allineati a quanto previsto per l'invio delle segnalazioni prudenziali armonizzate. Si fa presente che con riferimento alla sola data di dicembre 2023 il termine di inoltro è prorogato al 12 maggio 2024.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA.

---

<sup>2</sup> Le liste dei programmi di obbligazioni garantite europee e delle relative obbligazioni garantite sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, sezione "Albi ed elenchi di vigilanza".

<sup>3</sup> Ad eccezione delle "altre informazioni", la cui periodicità è annuale.

## **1. PROGRAMMA DI EMISSIONE E RUOLO DELLA BANCA**

La Circolare 286 attribuisce la responsabilità della segnalazione agli organi aziendali della banca emittente, sia nel caso in cui sia stata richiesta l'autorizzazione a un nuovo programma di emissione sia nel caso in cui sia stata comunicata l'intenzione di procedere a una nuova emissione nell'ambito di un programma esistente. In entrambe le situazioni la Banca d'Italia assegna al programma di emissione un numero identificativo, che è necessario poi esporre in tutte le voci della nuova segnalazione.

Il ruolo assunto dalla banca nell'operazione è quindi essenziale nel determinare gli obblighi segnaletici. Se la banca emittente è anche banca cedente, potrà reperire le informazioni necessarie nei propri archivi (e in quelli della società veicolo). Se invece la banca emittente non è anche banca cedente, alcune informazioni (in particolare quelle relative agli attivi ceduti) dovranno essere reperite da quest'ultima. In tale circostanza l'applicazione delle regole PUMA consente alla banca cedente di predisporre un contributo da fornire alla banca emittente per la segnalazione. Al fine di facilitare la gestione dei vari casi, in fase di generazione il ruolo svolto dalla banca nell'operazione (solo emittente, emittente e cedente, solo cedente) viene riportato in un'apposita variabile (campo 05389), che è ad esclusivo uso aziendale e non deve essere inclusa nella segnalazione finale.

Conseguentemente è necessario alimentare nella tabella di corredo TCOR038, per ogni programma oggetto di segnalazione, le seguenti nuove informazioni:

**PROG\_EMISS – PROGRAMMA DI EMISSIONE**

**OBG\_CEDENTE – OBG: RUOLO DI CEDENTE**

**0 = NO;**

1 = Sì.

## **OBG\_EMITTENTE – OBG: RUOLO DI EMITTENTE**

0 = NO;

1 = Sì.

## **2. ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

Le voci 1. e 2. (cfr. Circolare 286) richiedono di indicare gli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato, al valore nominale e al valore attuale netto. Ai sensi dell'articolo 7-novies della Legge 130/1999 gli attivi idonei comprendono:

- a) attività ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;
- b) attività liquide previste all'articolo 7-duodecies.

Dal punto di vista dell'input PUMA<sup>4</sup> le attività cedute in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite possono essere individuate avvalendosi delle informazioni presenti sulle FTO (campo 05781 = 1) e sulla tabella di corredo TCOR038 (ATTIVITÀ SOTTOSTANTI = 4 e TIPO CESSIONE = 1, 2).

L'inserimento di tali attività tra le attività ammissibili e l'individuazione della categoria a cui appartengono richiedono l'alimentazione della seguente nuova variabile di input:

### **campo 05279 - CATEGORIA ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

**0 = ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI;**

---

<sup>4</sup> Ciò che riguarda le attività liquide sarà trattato nel paragrafo 4.

- 1 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. A) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013;
- 2 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. B) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013;
- 3 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. C) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013 VERSO ENTI CLASSIFICATI NELLE CLASSI DI MERITO 1 O 2;
- 4 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. D) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013;
- 5 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. E) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013;
- 6 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. F), PRIMO PERIODO DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013;
- 7 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. F) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013 CHE PRESENTANO UN LOAN-TO-VALUE OLTRE IL 60% E FINO AL 70%;
- 8 = ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 129, PAR. 1, LETT. G) DEL REGOLAMENTO (UE) 575/2013.

Nel caso di attività ammissibili rappresentate da esposizioni garantite è necessario alimentare la seguente nuova variabile:

**campo 06659 – VALORE NOMINALE GARANTITO INCLUSO NEL PATRIMONIO SEPARATO OBG**

Tale importo costituisce la parte di debito residuo in linea capitale (campo 00601) coperta da garanzie che rispettano i requisiti per rendere l'esposizione ammissibile. Nel caso in cui l'esposizione rientri nelle attività ammissibili senza l'utilizzo di un'eventuale garanzia, il campo 06659 non va valorizzato.

Per produrre le informazioni contenute nella voce 2. occorre invece alimentare la seguente nuova variabile:

**campo 06614 – VALORE ATTUALE NETTO**

In caso di esposizione parzialmente garantita, il campo deve essere valorizzato in base alla sola quota garantita.

In fase di generazione le attività ammissibili sono individuate da un valore del campo 05279 maggiore di 0. Per la voce 1. l'importo è ottenuto dal campo 06659, se presente, oppure dal campo 00601. Per la voce 2. viene generato l'importo pari al campo 06614 quando è richiesto il valore attuale netto. I crediti in default garantiti sono individuati dalla presenza del campo 06659; per la voce 2.14 l'importo viene generato fino a concorrenza del valore contabile.

Le informazioni sulla classe di merito, richieste nella segnalazione, sono invece ricavabili dall'input PUMA attuale.

Un trattamento particolare è stato definito per i contratti derivati. Questi ultimi sono considerati attivi idonei quando sono stipulati con banche provviste di rating corrispondente almeno alla classe di merito 3 e risultano rispettate le altre condizioni previste all'articolo 7-decies della Legge 130/1999.

Per rappresentare tale fattispecie nella nuova segnalazione viene prevista la nuova **FTO 01596.09 - CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA IN PROGRAMMI DI OBG**. In tale forma tecnica devono essere indicati i contratti derivati negoziati dalla società veicolo che sono considerati attivi idonei ai sensi della normativa sulle obbligazioni bancarie garantite.

Per far fronte alle esigenze segnaletiche è necessario alimentare, tra l'altro, le seguenti variabili<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> I campi 00030 e 00203 sono presenti nell'input ad esclusivo uso aziendale.

00030 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DEL CLIENTE  
00203 – CODICE ANAGRAFICO AZIENDALE DI AGGREGAZIONE  
C.R.  
01251 – CLASSE DI MERITO DI CREDITO  
05760 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA  
CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE  
00696 – VALORE INTRINSECO NEGATIVO  
00697 – VALORE INTRINSECO POSITIVO

### **3. PASSIVITÀ**

La voce 3. richiede informazioni sulle passività, che comprendono le obbligazioni bancarie garantite emesse e le passività relative a derivati di copertura.

Le sottovoci delle obbligazioni emesse sono generate a partire dalla FTO 01777.10, utilizzando i seguenti importi:

- il campo 00602 per il valore nominale;
- il nuovo campo 06614 – VALORE ATTUALE NETTO.

Le passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato, ovvero “i contratti derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato che presentano un valore negativo per la società cessionaria” sono generate a partire dalla nuova FTO 01596.09, con il campo importo 00696<sup>6</sup>.

Le passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse, ovvero “i contratti derivati di copertura delle

---

<sup>6</sup> Il Gruppo ritiene che il riferimento normativo al costo di sostituzione sia da intendersi al *fair value / mark-to-market*.

obbligazioni bancarie garantite emesse che presentano un valore negativo per la banca emittente”, sono generate dalle FTO 01593.01/05, con il campo importo 00696. L’individuazione dei derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse richiede una nuova variabile di input:

**campo 05388 – TIPO ELEMENTO COPERTO**

**0 = ALTRO**

**1 = OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE EMESSE**

#### **4. IL REQUISITO DI LIQUIDITÀ**

Ai sensi della Legge 130/1999, articolo 7-duodecies, comma 1, “la banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attività facenti parte del patrimonio separato comprendano una **riserva di liquidità** pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidità dei successivi centottanta giorni”. La legge, in linea con la direttiva, stabilisce quindi che una parte del *cover pool* (segnatamente quella necessaria a coprire il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità sui successivi 180 giorni) **sia composta da attivi che rispettano determinati requisiti di liquidità**. Infatti il comma 2 dell’articolo 7-duodecies prescrive che la riserva di liquidità sia composta da:

a) **attività liquide di elevata qualità** ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da

una società veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami;

b) **esposizioni** con durata originaria pari o inferiore a **novanta giorni** verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure **depositi a breve termine** con durata originaria inferiore a **cento giorni** presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.

La Circolare 286 prevede nelle voci da 10. a 13. le informazioni utili a verificare il rispetto del requisito di liquidità. Gli ambiti delle richieste informative riguardano:

- afflussi e deflussi di liquidità nei successivi 180 giorni;
- flussi netti nei successivi 180 giorni;
- riserva di liquidità – dati di stock;
- coefficiente per la riserva di liquidità (articolo 7-duodecies della Legge 130/1999).

In relazione agli **afflussi e deflussi**, la banca fa riferimento ai flussi - derivanti da scadenze di natura contrattuale – generati, da un lato, dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria (relativi a interessi e altri proventi generati dalle attività che compongono il patrimonio separato) e, dall'altro, dalle passività connesse con le obbligazioni bancarie garantite emesse e con gli altri costi e oneri connessi all'operazione, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura<sup>7</sup>. Da un punto di vista PUMA gli afflussi

---

<sup>7</sup> Non sono inclusi nel calcolo i flussi relativi al finanziamento subordinato stipulato tra banca cedente o altra banca e la società cessionaria, nonché eventuali altri costi subordinati rispetto ai pagamenti nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti in derivati di copertura. Ciò in quanto detto finanziamento (specifico degli schemi di emissione che prevedono il ricorso ad un

rivenienti dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, andranno rappresentati:

- per le attività a scadenza fissa utilizzando il campo 00601 sulle FTO di rapporto per la quota capitale e il campo 06051 - IMPORTO INTERESSI DA RICEVERE<sup>8</sup> sulle FTA 03951.02/04 per la quota interessi;
- per le attività a rimborso rateale utilizzando il campo 00670 per la quota capitale e il campo 06051 per la quota interessi sulle FTA 03903.02/52.

I deflussi collegati alle passività emesse possono essere individuati avvalendosi delle informazioni presenti sulla FTO 01777.10 e sulla FTA 03952.04 per il dettaglio dei flussi finanziari in linea interessi valorizzando il campo 06052 - IMPORTO INTERESSI DA PAGARE.

I flussi relativi ai derivati vengono generati dal campo 07014 - DIFFERENZIALI DA RICEVERE/PAGARE SU DERIVATI FINANZIARI alimentato sulle FTA 03903.04/06. A tal fine queste FTA sono rese ausiliarie anche della nuova FTO 01596.09.

I flussi contrattuali devono essere segnalati se risultano da un rapporto contrattuale in essere alla data della segnalazione e devono essere allocati nei *bucket* temporali a seconda della loro vita residua, facendo riferimento ai giorni di calendario (i *bucket* temporali ricalcano quelli già previsti nel template C 66.01 sulla *Maturity ladder* ma fino a coprire flussi con vita residua di sei mesi).

---

SPV) è per legge subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle OBG, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione (cfr. art. 7-octies della legge 130/1999).

<sup>8</sup> In presenza di interessi da pagare, ad esempio nel caso di tassi negativi, viene utilizzato il campo 06052 - IMPORTO INTERESSI DA PAGARE.

Ai sensi dell'art. 7-duodecies, comma 4, della legge, nel caso di programmi che prevedono l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni, il calcolo del deflusso netto cumulativo è basato sulla data ultima di scadenza risultante dall'esercizio dell'estensione. A tal fine, se si verifica questa situazione, è necessario alimentare nella **TCOR028** la seguente nuova variabile (nella forma "AAAAMMGG"):

#### **DATA\_SCAD\_EST – DATA SCADENZA ESTESA**

Con riferimento al **deflusso netto cumulativo** massimo di liquidità, la banca emittente effettua una riconciliazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita attesi nei successivi 180 giorni di calendario, e dei conseguenti sbilanci positivi o negativi. Le informazioni sul deflusso netto cumulativo sono prodotte con la nuova **funzione extra-tabellare F81\_2**, che opera dopo il compattamento e calcola per ogni fascia di scadenza: (i) la differenza tra gli afflussi e deflussi (flusso netto) e (ii) il flusso netto cumulativo calcolato partendo dal valore del flusso netto (positivo o negativo) della fascia di scadenza in esame e sommando algebricamente ad esso il flusso netto della precedente fascia di scadenza. La funzione inoltre memorizza il valore assoluto del flusso netto cumulativo che presenta il valore negativo maggiore tra quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza, in quanto tale valore rappresenta il denominatore per il calcolo del coefficiente di liquidità (cfr. *infra*).

In relazione alle informazioni sui **dati di stock della riserva di liquidità**, occorre considerare la specificità degli schemi di emissione dei *covered bond* che prevedono il ricorso ad una società veicolo (SPV) e considerare, ai fini della riserva, la composizione delle attività presenti

nella situazione contabile della SPV. Viene prevista quindi l'alimentazione delle seguenti nuove forme tecniche originarie:

**FTO 01310.02 - RISERVA DI LIQUIDITÀ PER OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE – SPV – DEPOSITI**

**FTO 01310.04 - RISERVA DI LIQUIDITÀ PER OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE – SPV – TITOLI**

**FTO 01310.06 - RISERVA DI LIQUIDITÀ PER OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE – SPV – ALTRE ESPOSIZIONI**

Per far fronte alle esigenze segnaletiche è necessario alimentare in input le seguenti variabili:

00601 – SALDO CONTABILE ATTIVO O ESPOSIZIONE

05760 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA  
CESSIONE/CARTOLARIZZAZIONE

06614 – VALORE ATTUALE NETTO

inoltre per la FTO 01310.02:

05700 – RATING ESTERNO

per la FTO 01310.04:

00032 – CODICE TITOLO

05279 – CATEGORIA ATTIVITÀ AMMISSIBILI (valori 0, 1, 2, 3)

07085 – VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 9 DEL RD 61/2015

per la FTO 01310.06:

05700 – RATING ESTERNO

07085 – VALORE DI MERCATO DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 9 DEL RD 61/2015

Per la riserva di liquidità rappresentata da titoli è inoltre necessario che siano disponibili le informazioni contenute nelle relative tabelle di corredo (TCOR014 e TCOR028).

Nella generazione della voce 12. la FTO 01310.04 viene collocata nelle attività liquide di elevata qualità, mentre le FTO 01310.02/06 confluiscono nelle esposizioni verso enti creditizi.

Si precisa inoltre che le nuove FTO 01310.XX, che generano la voce della riserva di liquidità, generano anche le voci degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato<sup>9</sup>. In particolare la FTO 01310.02 genera le sottovoci 1.3 e 2.3<sup>10</sup>; la FTO 01310.04 genera le sottovoci 1.1 e 2.1<sup>11</sup>, 1.2 e 2.2<sup>12</sup>, 1.4 e 2.5<sup>13</sup>, 1.10 e 2.11<sup>14</sup>, con una condizione sul campo 05279 (=1, =2, =3, =0); la FTO 01310.06 genera le sottovoci 1.4 e 2.5.

Infine il **coefficiente per la riserva di liquidità** (articolo 7-duodecies della legge 130/1999) viene ottenuto con la nuova funzione extra-tabellare F81\_2, che calcola il rapporto tra la somma delle sottovoci che compongono la riserva di liquidità (voce 12.) e il flusso netto cumulativo (sottovoce 11.2), selezionando unicamente il valore assoluto dell'importo che presenta il valore negativo maggiore tra quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.

---

<sup>9</sup> A tal fine sono richiesti in input sulle FTO 01310.XX i campi 00601 e 06614 sopra citati.

<sup>10</sup> Esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni.

<sup>11</sup> Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali, banche centrali SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali dell'Unione Europea.

<sup>12</sup> Esposizioni verso o esposizioni garantite da amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali organismi del settore, amministrazioni regionali o autorità locali di paesi terzi che rispettano le condizioni previste dall'art. 129, par. 1, lett. b) CRR.

<sup>13</sup> Altre esposizioni verso enti creditizi classificati nelle classi di merito di credito 1 o 2.

<sup>14</sup> Altri attivi idonei diversi dalle attività ammissibili di cui all'art. 129 CRR.

## 5. PRECISAZIONI SULLA TABELLA TITOLI

I titoli classificabili come *covered bond* possono essere individuati grazie alle informazioni presenti nelle tabelle di corredo TCOR014 – TABELLA TITOLI e TCOR028 - TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR014), in particolare tramite appositi valori dei seguenti campi:

- RAGG\_E\*\* - RAGGRUPPAMENTO E\*\*: valore 100230;
- COMP\_TIT - COMPARTO TITOLO: valore 400H;
- COVERED\_BONDS - COVERED BONDS: valori 1, 2 e 3.

Per il dominio del campo COVERED\_BONDS, utilizzato quando la banca si trova nel ruolo di *investor*, si forniscono di seguito alcune precisazioni, in linea con le nuove prescrizioni normative:

- **Valore “1” = Obbligazioni bancarie garantite ex art. 129 (4 o 5) del CRR.**

Indica le obbligazioni bancarie garantite che rispettano i requisiti per il trattamento preferenziale definito nell’articolo 129, paragrafi 4 e 5, del CRR.

Tali requisiti, descritti nel medesimo articolo con riferimento alle obbligazioni garantite come definite all’articolo 3(1) della Direttiva (UE) 2019/2162, disciplinano: le tipologie di attività ammissibili a garanzia del programma di emissione (paragrafo 1), i limiti relativi alla qualità creditizia e all’entità delle esposizioni (paragrafo 1-bis), il livello minimo di eccesso di garanzia (paragrafo 3-bis) e le attività sostitutive (3-ter). Sono inoltre definiti degli specifici requisiti per immobili e navi a garanzia, tra cui la valutazione almeno annuale (paragrafo 3).

Il trattamento preferenziale ex articolo 129 può essere inoltre applicabile, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo:

- alle obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007, non soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1-bis, 3, 3-bis e 3-ter;
- alle obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022, non soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3-bis e 3-ter.

Il valore 1 del campo COVERED\_BONDS identifica le esposizioni che confluiscono nel portafoglio prudenziale 063 - esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite.

- **Valore “2” = Altre obbligazioni bancarie garantite ex art. 3(1) Direttiva 2019/2162 e ex art.52(4) direttiva 2009/65<sup>15</sup>.**

Indica, con esclusione degli strumenti definiti dal valore “1”:

- le obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, punto 1, della Direttiva (UE) 2019/2162;
- con riferimento agli strumenti emessi prima dell'8 luglio 2022, le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE come applicabile alla data della sua pubblicazione.

- **Valore “3” = Altre obbligazioni bancarie garantite.**

Comprende le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi, che soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 11, paragrafo 1, punto d) del Regolamento Delegato (UE) 2015/61.

- **Valore “0” = No.**

## 6. ULTERIORI MODIFICHE

Si evidenzia infine che:

- la segnalazione negativa non è documentata in PUMA;
- le informazioni relative a “Interessi, proventi e costi”<sup>16</sup> vengono generate in modalità input/output, con l’indicazione del codice identificativo dell’operazione di cessione (campo 05760);
- il calcolo dei coefficienti di copertura è ottenuto con la nuova **funzione extra-tabellare F81\_1**, da eseguire dopo il compattamento;
- la voce 14., ad eccezione della sottovoce 14.5, viene generata in modalità input/output.

---

<sup>15</sup> Si evidenzia che la descrizione del valore è stata aggiornata, per tenere conto della nuova definizione ex Direttiva 2019/2162.

<sup>16</sup> Compresi i costi gravanti sulla società cessionaria relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione.